



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata) - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"CIPM TOSCANA APS",

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Prato (PO), attualmente in via Frà Bartolomeo n. 104 e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività) - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b. Prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d. Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura



non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

e. Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In particolare, l'Associazione ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, non solo alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, ma anche ad una maggiore sicurezza sociale attraverso lo sviluppo di:

a. Interventi di tipo clinico - criminologico, implementando programmi trattamentali di prevenzione della recidiva rivolto ad autori di reati riguardanti la violenza di genere e la violenza sui minori. L'importanza di tale "mission" avrà un duplice obiettivo: incrementare la consapevolezza del soggetto nei confronti del reato commesso e fornire strumenti volti a fronteggiare situazioni in grado di esporre il soggetto a nuove condotte lesive, sottoponendo ad un nuovo rischio una o più vittime;

b. Attuare misure di contrasto alla violenza di genere in tutte le sue forme: verbale, psicologica, fisica, economica, sessuale. Promuovere la cooperazione con finalità di istituire nuove "best practices" a livello nazionale ed internazionale che incrementino la capacità di contenimento e gestione delle violenze relazionali e dei rischi di vittimizzazione;

c. Educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità di promozione e prevenzione ad una cultura non violenta;

d. Sensibilizzazione e formazione nell'ambito della prevenzione e trattamento delle condotte violente in ambito territoriale, penitenziario, virtuale.

L'associazione ha inoltre come principio prioritario la lotta contro ogni forma di

discriminazione e intende per questo sostenere le seguenti attività:

- a. Sviluppare progettualità orientate alla tutela delle vittime di reato attraverso la prevenzione di condotte lesive e violente, in particolare in ambito relazionale, ovvero, di maltrattamento, stalking e violenza sessuale, in osservanza di convenzioni nazionali ed internazionali;
- b. Fornire supporto psicologico rivolto a soggetti coinvolti in situazioni conflittuali familiari e di avvalersi di strumenti di psicodiagnostica per la costruzione di percorsi individuali o di gruppo;
- c. Favorire ed estendere il lavoro di rete con gli enti territoriali che si occupano del fenomeno;
- d. Sviluppare servizi finalizzati a rispondere alla domanda di presa in carico, al trattamento delle diverse forme di devianza e a predisporre progetti psicoeducativi inerenti il fenomeno della violenza;
- e. Promuovere la ricerca in ambito clinico, criminologico, giuridico, sociale, con particolare riferimento ai temi della prevenzione, del contrasto e del trattamento delle condotte violente e, con particolare attenzione, al campo della giustizia riparativa;
- f. Ampliare l'attività di diffusione e sensibilizzazione relativa all'oggetto tramite dibattiti, convegni, seminari, produzione e proiezioni cinematografiche e audiovisive, corsi finalizzati alla divulgazione nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle strutture predisposte, viaggi, e quant'altro, necessario per raggiungere gli scopi dell'associazione;
- g. Editare, produrre e vendere stampati, libri, riviste e periodici di interesse culturale, scientifico, nonché gli atti dei convegni e seminari organizzati;
- h. Fornire attività di consulenza e formazione in favore di enti pubblici e priva-



ti, nazionali ed internazionali, curando uffici stampa, servizi logistici e rap-

porti editoriali e pubblicitari, sia interni che esterni, direttamente o incari-

cando professionisti dei vari settori, nell'ambito degli scopi

dell'associazione;

i. Promuovere attività di formazione socioeducativa, psicologica, criminologica e giuridica degli operatori interni di cui allo scopo sociale;

j. Stabilire rapporti di collaborazione con enti, istituzioni, organismi nazionali e internazionali, nonché enti a carattere privato operanti in sintonia con l'oggetto dell'associazione;

k. Partecipare a bandi, concorsi, gare di appalto e compiere tutte le azioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi di cui ai punti precedenti;

l. Compiere ogni altra attività connessa agli scopi sociali, anche se non espressamente prevista, avendo l'elencazione che precede carattere meramente esemplificativo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie

attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati) - Il numero degli associati è illimitato

ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o

senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle

attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministra-

zione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice

fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statu-

to, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminato-

ri, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a

cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di ri-

getto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

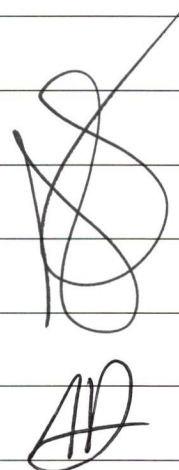
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi

l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non

accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convoca-

zione.





Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previ-

sti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, in-

roducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati) - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bi-
- lanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gra-
- tuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i
- termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato) - La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e



dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclu-

sione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le

proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua deci-

sione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita delibera-

zione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia

fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e

trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno

alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi) - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7 (Assemblea) - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono

iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante

delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rap-

presentare sino ad un massimo di 3 associati.



La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il

luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita

almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante

dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di

esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando

ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno

la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque

sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del

bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non

hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre

quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio oc-

corre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione) - L'Organo di amministrazione opera in attuazione

delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde diretta-

mente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia

per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi as-

sociativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà



dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 2 e 5

, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente) - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge



l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a

quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta

questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo) - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato

al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno

uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul ri-

spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposi-

zioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funziona-

mento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art.

31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da

revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inol-

tre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del

monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti) - Se l'Organo di controllo non esercita il con-

trollo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve



nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio) - Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili) - Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche) - L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio) - L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o

in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale) - L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri) - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta e firmata dall'associato da presentare entro i quindici giorni antecedenti la richiesta di consultazione, la quale avverrà presso la sede sociale e durante i normali orari d'ufficio.

ART. 18 (Volontari) - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,




per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune,

mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza

fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle

condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni

caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto

dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

zione.

ART. 19 (Lavoratori) - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi

di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo

quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale

e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore

al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) - In caso di scioglimento

dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà

operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo



settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto

Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio) - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente - Dott.ssa Schiraldi Silvia

Il Segretario - Dott. Deriu Antonello

